



DIREZIONE POLITICHE FISCALI

Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

UFFICIO POLITICHE FISCALI

Via G. Guattani, 13
00161 Roma

Roma, 3 settembre 2010

Prot. CC 41/2010
Prot. AT 1166/2010

Dott. Arturo BETUNIO

Direttore Centrale Normativa

Agenzia delle entrate

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 - Roma

Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 50545407

OGGETTO: Art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 - Ritenuta d'imposta in presenza di attività svolta da consorzi d'impresa - criticità.

Egr. Direttore,

in relazione all'applicazione della ritenuta del 10% da parte di banche e poste Spa sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, si evidenzia la seguente problematica in relazione ai consorzi d'impresa che operano nel campo dell'edilizia o dell'impiantistica.

Nel caso in cui la prestazione sia resa, formalmente, da un consorzio con attività esterna che opera con mandato senza rappresentanza, sarà il medesimo ad essere assoggettato alla citata disciplina e, quindi, a dover scomputare la ritenuta subita, in prima battuta, dall'IRES eventualmente dovuta.

Vale la pena ricordare che il consorzio tra imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale è rimesso il coordinamento dell'attività dei singoli consorziati e, in presenza di consorzio con rilevanza esterna senza attribuzione di rappresentanza, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dell'attività tra i consorziati e i terzi.

Il consorzio agendo in nome proprio, ma affidando materialmente la realizzazione delle opere ai singoli consorziati, verrà, concretamente, a maturare una cronica situazione creditoria nei confronti dell'erario in quanto i consorzi, in massima parte, non presentano, in considerazione delle finalità mutualistiche per i quali sono costituiti, utili tassabili e quindi debiti tributari per IRES dai quali scomputare le ritenute subite. Come pure, in seconda battuta, valori della produzione ai fini IRAP o IVA dovuta o ancora un monte ritenute o contributi significativo su cui recuperare, successivamente, il credito d'imposta IRES.


Tale situazione determina, inoltre, un problema di liquidità per i consorzi in un momento di grave stretta creditizia.

Al fine di risolvere la citata problematica, si potrebbe valutare l'ipotesi di concedere ai consorzi la facoltà di trasferire le ritenute subite, in relazione alle prestazioni rientranti nella sfera di applicazioni delle detrazioni d'imposta, ai singoli consorziati che materialmente hanno eseguito i diversi interventi, in modo che questi possano scomputarle dalle proprie imposte dovute. Così operando si ricostituisce la relazione tra ritenuta e reddito cui si riferisce la ritenuta medesima, che altrimenti si verrebbe a perdere.

Conseguentemente, a livello amministrativo, potrebbe essere consentito che le ritenute subite dal consorzio siano scomputabili da parte dei consorziati che materialmente hanno realizzato gli interventi. La scelta operata dal consorzio potrebbe, preliminarmente, risultare da apposito verbale del consiglio d'amministrazione o altro analogo organismo titolato a deliberare in merito. Inoltre, al fine di dare certezze al consorziato titolato all'utilizzo della ritenuta, andrebbe previsto che l'affidamento dell'opera al singolo debba risultare da apposita deliberazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Confartigianato
IL DIRETTORE


CNA
IL RESPONSABILE

Claudia Carpentieri